



Comune di Nave

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera N° 50 del 20/07/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE E LISTINI DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI EMERGENZA COVID 19 A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE E DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **venti** del mese di **Luglio** alle ore **20:00**, nella Sala Consiliare del Comune, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Cognome e Nome	P	A	Cognome e Nome	P	A
BERTOLI TIZIANO	SI		SENESTRARI LUCA	SI	
VISCHIONI VIRNA	SI		RUGGERI LUCA	SI	
RAMAZZINI CARLO	SI		TAGLIOLA ANNA	SI	
PARADISI ROBERTA		SI	BASSOLINI MARCO		SI
STEFANA GIADA		SI	FRATI CESARE	SI	
TRECCANI SONIA		SI	VENTURINI PAOLA		SI
VENTURINI MARCO	SI		RONCHI ILENIA		SI
ANGELI NUNZIO	SI		ROSSI CRISTIAN	SI	
FRANZONI MATTEO	SI				

PRESENTI: 11

ASSENTI: 6

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Caterina Barni.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza ilil Sindaco **Tiziano Bertoli** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE E LISTINI DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI EMERGENZA COVID 19 A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE E DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006 stabilisce che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

– l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

– da ultimo l'art. 2 comma 4 del D.L. n. 99/021 ha differito il termine di cui al precedente punto al 31 luglio 2021;

CONSIDERATO che:

- l'Art.1, comma 527 della L. n.205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

a) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

b) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

c) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

- con Deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, così come modificata dalla Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito denominata ARERA, ha approvato il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2018-2021;

- con Deliberazione 23 giugno 2020 238/2020/R/RIF ARERA ha regolamentato l'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

- con Deliberazione 24 novembre 2020 493/2020/R/RIF ARERA ha aggiornato il metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art.1, comma 683 della L. n.147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO l'Art.13, comma 15ter del D.L. n.201/2011, convertito in L. n.214/2011, come introdotto dall'art.15bis del D.L. n.34/2019, convertito in L. n.58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

CONSIDERATO che, con delibera n.303/2019/R/RIF, l'ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n.443/2019/R/RIF, di "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021";

CONSIDERATO che, per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. n.147/2013 e successive modifiche e integrazioni, l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dal comma 1 lettera a) dell'art. 57 bis del D.L. 124/2019, che stabilisce che l'Ente, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della

legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

DATO atto che il Comune di Nave si è avvalso della facoltà sopra richiamata;

CONSIDERATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29/06/2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019 dell'ARERA avente per oggetto la "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", il quale espone un costo complessivo di Euro 1.417.775,00 di cui parte variabile pari a € 857.231,00 e parte fissa pari a € 560.544,00;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.";

RITENUTO di ripartire I costi fissi al 50% tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche ed I costi variabili al 60% alle utenze domestiche ed al 40% alle utenze non domestiche;

RITENUTO di fissare I coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 e quindi le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, nelle misure indicate nell'allegato A;

PRESO ATTO che l'emergenza sanitaria tutt'ora in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio – economico del territorio;

CONSIDERATO CHE:

a) tra i molteplici impatti sul tessuto socio economico provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività e la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione;

b) si rende necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;

c) le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI in ragione della conseguente riduzione dei rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

Richiamato l'art. 6 del D.L. n. 73/2021 che prevede:

"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della

legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno 24 giugno 2021 sono state ripartite le risorse di cui al citato art. 6 del D.L. n. 73/2021 e che al Comune di Nave risultano assegnati euro 106.242,62 per le finalità di cui alla menzionata disposizione;

VISTO il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28/04/2021 ed in particolare la quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 nella quale risultano presenti fondi derivanti da contributo funzioni fondamentali di cui agli artt. 106 D.L. 34/2020 e 39 D.L. 104/2020 specificatamente destinati a riduzione Tari non utilizzati al 31/12/2020 per € 75.299,68;

DATO ATTO che tale vincolo è stato confermato anche con l'invio della certificazione fondi Covid 19 prevista dall'art. 39 c. 2 del medesimo D.L. 104/2020 trasmessa tramite apposito portale in data 18/05/2021 prot. 8554;

DATO altresì atto che tali somme, a differenza di quelle che saranno assegnate nel corso del presente anno ai sensi dell'art. 6 D.L. 73/2021, possono essere destinate anche ad agevolazioni Tari a favore delle utenze domestiche in difficoltà economica;

CONSIDERATO che si intende sostenere le attività maggiormente colpite dalla pandemia e che hanno subito nel corrente esercizio restrizioni e limitazioni alla propria attività quale conseguenza dei provvedimenti posti in essere a livello nazionale e regionale per contenere il diffondersi dell'epidemia da Covid 19;

RITENUTO pertanto di prevedere per le attività non domestiche le riduzioni come risultati dall'allegato B) e comunque nel limite massimo pari al trasferimento statale di cui all'art. 6 del D.L. N. 73/2021;

RITENUTO altresì di attribuire una riduzione alle utenze domestiche aventi reddito ISEE inferiore a € 18.000,00 nella misura riportata nell'allegato C) e comunque nel limite massimo pari alle risorse derivanti da contributo funzioni fondamentali di cui agli artt. 106 D.L. 34/2020 e 39 D.L. 104/2020 specificatamente destinati a riduzione Tari non utilizzati al 31/12/2020 e confluite in avanzo vincolato;

VALUTATO che il costo della riduzioni risulta coperto per le sole utenze non domestiche dalle risorse assegnate di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e per le utenze domestiche dai fondi derivanti dagli avanzi trasferimenti COVID anno 2020, previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO che il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che recita "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente".

DATO ATTO che la proposta è stata sottoposta alla valutazione della I Commissione Consiliare in data 21/06/2021 ed in data 13/07/2021

VISTO il T.U.E.L. n. 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., dal responsabile del servizio finanziario dott.ssa Daniela Parecchini;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., dal responsabile finanziario dott.ssa Daniela Parecchini;

Dato atto che il resoconto integrale della seduta è registrato su supporto informatico e che la relativa trascrizione, che assume valore di verbale, verrà pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Ente e depositata presso l'Ufficio Segreteria comunale, dove chiunque vi abbia interesse può prenderne visione.

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 TUEL;

Con la seguente votazione resa in forma palese dai consiglieri presenti e votanti:

Presenti: 11

Astenuti: 2 (Fрати, Rossi)

Votanti: 9

Favorevoli: 9

Contrari: nessuno

DELIBERA

- 1) Di approvare per l'anno 2021 i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 e le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nelle misure indicate nell'**allegato A**;
- 2) di prendere atto delle liste di carico per l'anno 2020 indicate sia nel medesimo allegato A;
- 3) di dare atto che la misura della tariffa giornaliera è determinata ai sensi dell'art. 18 del vigente Regolamento dell'Imposta unica comunale (IUC) nella sua componente TARI, tassa rifiuti;
- 4) di dare atto che sull'importo della Tari, Tassa Rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura del 5%;
- 5) di approvare per il solo anno 2021 e per le motivazioni in premessa indicate alle utenze non domestiche maggiormente colpite dalla pandemia e che hanno subito nel corrente esercizio restrizioni e limitazioni alla propria attività quale conseguenza dei provvedimenti posti in essere a livello nazionale e regionale per contenere il diffondersi dell'epidemia da Covid 19 le riduzioni indicate nella tabella allegato B) e comunque nel limite massimo pari al trasferimento statale di cui all'art. 6 del D.L. N. 73/2021;
- 6) di approvare per il solo anno 2021 e per le motivazioni in premessa indicate alle utenze domestiche aventi reddito ISEE inferiore a 18.000,00 euro le riduzioni nella misura indicata nella tabella allegato C) e comunque nel limite massimo pari alle risorse derivanti da contributo funzioni fondamentali di cui agli artt. 106 D.L. 34/2020 e 39 D.L. 104/2020 specificatamente destinati a riduzione Tari non utilizzati al 31/12/2020 e confluite in avanzo vincolato;
- 7) di dare atto che le riduzioni sopra richiamate trovano copertura, per le utenze non domestiche, nelle risorse assegnate all'ente ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e, per le utenze domestiche, dai fondi previsti dagli artt. 106 D.L. 34/2020 e 39 D.L. 104/2020 specificatamente destinati a riduzione Tari non utilizzati al 31/12/2020 e pertanto confluiti nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione anno 2020;
- 8) di dare ampia divulgazione di tale deliberazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune;
- 9) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- 10) di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Successivamente,

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento, onde poter procedere con l'attribuzione delle riduzioni già nella bollettazione di acconto Tari la cui elaborazione è prevista nel mese di agosto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge da n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Tiziano Bertoli

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Caterina Barni

(Sottoscrizione apposta digitalmente)